

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
I^a SEZIONE
L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 138/CGF
(2013/2014)**

**TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL
COM. UFF. N. 075/CGF– RIUNIONE DEL 29 OTTOBRE 2013**

COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico, Prof. Avv. Alessandro Zampone - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 37, COMMA 7 C.G.S. DELL'A.S. LIVORNO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALC. SILIGARDI LUCA A SEGUITO DI SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE, EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S, GARA BOLOGNA/LIVORNO DEL 27.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 66 del 28.10.2013)

A seguito della rituale e tempestiva segnalazione da parte del Procuratore Federale ed all'esito dell'esame degli atti e delle immagini televisive relativi all'incontro Bologna/Livorno, disputato in data 27 ottobre 2013 e valevole per il Campionato di Serie "A", il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, infliggeva al Sig. Luca Siligardi la squalifica per 1 giornata effettiva di gara, per aver pronunciato un'espressione blasfema al 31° del secondo tempo della gara.

Avverso tale decisione, ha proposto ricorso con procedimento di urgenza la società A.S. Livorno Calcio S.p.A..

Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 29 ottobre 2013, sono presenti il rappresentante della Procura Federale e, in sostituzione dell'Avv. Grassani, l'Avv. Vitale, il quale, sostenendo che il Sig. Siligardi non ha pronunciato alcuna espressione blasfema, invita la Corte a verificare con maggiore attenzione tale circostanza.

La Corte, esaminati gli atti ed appurata la ritualità del procedimento, rileva come le immagini televisive dalla Corte stessa visionate costituiscono piena prova dell'espressione blasfema pronunciata dal calciatore Siligardi. La Corte, pertanto, ritiene che la decisione del Giudice Sportivo sia pienamente condivisibile, confermando in toto la motivazione della sentenza stessa e la sanzione irrogata.

Per questi motivi la C.G.F., appurata la ritualità del procedimento, viste le immagini TV, considerate le motivazioni del Giudice Sportivo, respinge il ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza ex art. 37, comma 7, C.G.S., come sopra proposto dall'A.S. Livorno Calcio di Livorno.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 9 dicembre 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete